

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

mera di commercio ed il municipio di Torre del Greco hanno dichiarato di concorrere all'impianto della scuola; non si aspetta che l'ordinanza ministeriale. Io voglio sperare che, almeno in questa parte, si affermi la buona volontà del Governo per proteggere e migliorare questo importantissimo ramo di produzione nazionale.

Con questi intendimenti, e sperando nell'avvenire e nella bontà degli umani intenti, io mi rassegno alla sorte delle mie proposte. (*Vivi segni di approvazione a sinistra*)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Era mio divisamento di accettare la disposizione per cui, allorchando si proceda alla compilazione dei regolamenti speciali per la pesca del corallo, si dovrebbe richiedere il parere del ceto dei corallari, dei quali ha parlato l'onorevole Della Rocca; anzi, avendomi fatto l'onore di avvicinarsi a me l'onorevole Ungaro, il quale aveva presentato un emendamento all'articolo 9, io gli aveva detto che non aveva difficoltà di prendere formale impegno che, prima che si fosse proceduto alla formazione dei regolamenti, avrei nominato una Commissione nei termini anche da lui raccomandati, per fornire delle notizie e fare delle proposte all'amministrazione dello Stato. Anzi su tal punto non avrei avuto difficoltà di ammettere un inciso all'articolo 9, per esprimere l'idea manifestata dagli onorevoli della Rocca e Ungaro.

Quanto alla scuola professionale a cui accenna l'onorevole Della Rocca, io devo dirgli che è la prima volta che ne sento parlare.

Poichè lo dice, potrò ammettere che ci sia stata qualche istanza, ma ignoro completamente che ci sia stata una proposta concreta con stanziamento di fondi, sia per parte del comune, sia per parte della provincia. Se si vuole una scuola speciale per l'industria del corallo, bisogna che il comune o la provincia, e meglio entrambe, la inizino mediante assegnamento di fondi; il Governo si farà un dovere, allora di intervenire, anche accordando un sussidio nella proporzione già adottata per le altre scuole analoghe.

PRESIDENTE. Dunque, essendo ritirati gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Della Rocca, credo che l'onorevole Ungaro non insisterà nella sua proposta.

UNGARO. Il ministro ha già dato delle spiegazioni in proposito, promettendomi di prendere in considerazione quanto io aveva esposto nel mio emendamento coll'interpellare economicamente gli armatori, ed i primari negozianti, prima dell'approvazione; quindi io ritiro l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Se il ministro accetta, e nessuno fa obiezioni, porrò ai voti l'articolo 11, perchè ieri

noi abbiamo finita la materia del corallo con l'articolo 10.

Darò lettura dell'articolo 11:

« La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alla marina reale, agli agenti semaforici, al personale delle capitanerie e degli uffici di porto, alle guardie doganali e forestali e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Articolo 12, che è il 16 del progetto ministeriale:

« La sorveglianza della pesca di fiume e di lago, e l'accertamento delle relative infrazioni, sono affidati ai carabinieri reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del prefetto. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo 12.

(È approvato.)

« Art. 13. Le provincie, i comuni e chiunque altro vi abbia interesse, potranno, con l'approvazione del Governo, nominare ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa incomberà a chi abbia fatta la nomina. »

« Gli ufficiali ed agenti indicati nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al pretore locale. »

« Essi sono pareggiati, per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria. »

VARÈ. Domando la parola solamente per fare l'avvertenza che nell'articolo 1 già votato si diceva: « salvo il disposto dell'articolo 17, » ed ora bisognerebbe sostituire: « salvo il disposto dell'articolo 13, » poichè questo è il numero assunto da quella disposizione.

PRESIDENTE. Allora si diceva 17 perchè non si sapeva il corso che avrebbe preso la legge, e quali variazioni vi si sarebbero introdotte.

Si farà questa correzione.

Dunque metto ai voti l'articolo 13 testè letto.

(È approvato.)

Art. 14. In quest'articolo bisogna togliere le parole: « sul porto, » le quali sono state soppresse anche negli articoli precedenti.

Voci al banco della Commissione. Sicuro!